

FAQ n.1

OGGETTO: SERVIZI DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, DEI RELATIVI PIANI DI SETTORE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DI PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, CODICE CIG [814306804C], per importo a base di gara pari a € 510.000,000 oltre l'IVA.

Domanda: In relazione alla procedura di gara in oggetto, si chiede conferma che, nell'offerta economica, essendo il bando riferito ad un servizio di natura intellettuale (art.95, c.10 del D.Lgs 50/2016), non vanno indicati né gli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso per il servizio oggetto dell'appalto, né i costi della manodopera.

Risposta: Come confermato con nota del 13.01.2020 del Rup, essendo il servizio oggetto della gara di natura intellettuale non devono essere indicati all'interno dell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95, comma 10 del Codice. Trattasi quindi di refuso.

Domanda: L'art.2 comma 2ter lett. l), prevede per il "possesso delle certificazioni rilasciate da Organismi accreditati: ISO 9001:2015 attestante il sistema di qualità aziendale (per servizi oggetto dell'appalto) che, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti, tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio". Si chiede di confermare la possibilità di ricorso all'avvalimento per integrare il requisito tecnico professionale del possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015, di cui alla lett. l) del Disciplinare.

Risposta: Ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, lett. l) del Disciplinare di gara "Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione (possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da Organismi accreditati: ISO 9001:2015 attestante il sistema di qualità aziendale per servizi oggetto dell'appalto) dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.

Pertanto, ciascun soggetto costituente il raggruppamento dovrà possedere (anche tramite avvalimento) tale requisito.

Roma, 14/01/2020

Il Direttore
Dott. Paolo Berno

